

REGOLAMENTO DI GRUPPO

Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati

Fonte Normativa: Regolamento

Data della Delibera 28.03.2024

Di competenza Capogruppo:

Owner		Autore	
Direzione Crediti Direzione Pianificazione		Servizio Politiche E Normativa del Credito Servizio Portafoglio ALM e Derivati Servizio Tesoreria e Funding	
Destinatari			
Capogruppo, Banche affiliate e Intermediari Vigilati di Gruppo (IVG)			
Versione	Approvata il	Deliberata da	Note
1	09/03/2023	Consiglio di Amministrazione	Prima versione
2	28/03/2024	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023 e dei cambiamenti avvenuti all'assetto organizzativo della Capogruppo. Principali novità: • aggiornamento del processo di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati (sezione 4.1) stante l'ampliamento del perimetro di applicazione che ha previsto l'inclusione degli strumenti di raccolta. È stata altresì integrata la tabella degli indici di riferimento e sostitutivi (€STR, Rendistato); • introduzione del processo di adeguamento dei Contratti in essere con la Clientela (sezione 4.2) e del processo di invio dell'informativa in caso di aggiornamento del Piano (sezione 4.3); • rispettivo aggiornamento dei ruoli e responsabilità degli attori coinvolti (sezione 3.1, 3.2).

Sommario

1.	Glossario	4
2.	Premessa	7
2.1	Obiettivi del documento	7
2.2	Adozione, aggiornamento e diffusione del documento	7
2.3	Contesto Normativo di riferimento	8
3.	Ruoli e responsabilità	13
3.1	Ruoli e responsabilità della Capogruppo	13
3.1.1	Consiglio di Amministrazione	13
3.1.2	Direzione Crediti	13
3.1.3	Direzione Pianificazione	14
3.1.4	Direzione Risk Management	15
3.1.5	Direzione General Counsel	16
3.1.6	Direzione Operations	17
3.1.7	Direzione Compliance	17
3.2	Ruoli e responsabilità della Banca/IVG	18
3.2.1	Consiglio di Amministrazione	18
3.2.2	Struttura Crediti	18
3.2.3	Struttura Finanza	18
3.2.4	Struttura Legale	19
3.2.5	Struttura Organizzazione	19
3.2.6	Funzione che si occupa degli adempimenti in materia di trasparenza	20
4.	Adempimenti e Processi	21
4.1	Processo di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati	21
4.1.1	Descrizione del processo	21
4.1.2	Monitoraggio degli indici	22
4.1.3	Modalità di sostituzione degli indici di riferimento	22
4.1.4	Comunicazione alla Clientela al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione di un indice di riferimento	24
4.1.5	Aggiornamento della documentazione precontrattuale e contrattuale della Clientela	25
4.1.6	Tabella indici di riferimento e indici sostitutivi	25
4.2	Processo di adeguamento dei Contratti in essere con la Clientela	28
4.3	Processo di invio dell'informativa in caso di aggiornamento del Piano	29
5.	Allegati	30

1. Glossario

Amministratore/i di benchmark o Amministratore/i di indice/i di riferimento: fornitori di indici di riferimento. Gli Amministratori controllano la fornitura di un indice di riferimento in termini di raccolta dei dati, loro lavorazione e determinazione dell'indice (e.g. *European Money Markets Institute - EMMI* per Euribor).

Banca/Banche, Banca/Banche affiliata/e: singolarmente ovvero collettivamente le Banche di Credito Cooperativo, le Casse Rurali e/o le Casse Raiffeisen aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo, in quanto soggette all'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo in virtù della sottoscrizione del Contratto di Coesione.

Benchmark di riferimento o Indice/i di riferimento: un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno Strumento finanziario o per un Contratto finanziario, o il valore di uno Strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la *performance* di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla *performance*.

Capogruppo: Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. o in forma abbreviata Cassa Centrale in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo.

Cessazione indice/i di riferimento: indicazione da parte dell'Amministratore della conclusione della pubblicazione di un indice di riferimento.

Clausola/e di riserva o Clausola/e di fallback: clausola inclusa all'interno di uno Strumento finanziario o di un Contratto che consente di sostituire l'indice di riferimento principale in caso di variazione sostanziale o cessazione dello stesso.

Cliente/i o Clientela o Controparte/i: soggetto rappresentato da una persona fisica, una persona giuridica, o una cointestazione tra più soggetti, che detiene un rapporto con Cassa Centrale Banca, con la singola Banca e/o con l'IVG, in forza del quale, con o senza la concessione di un affidamento, ha maturato un debito o un credito verso Cassa Centrale Banca, una singola Banca e/o l'IVG.

Consiglio di Amministrazione (CdA): Organo con funzione di supervisione strategica.

Contratto/i aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: (a titolo esemplificativo e non esaustivo: i)

mutui ipotecari ii) mutui fondiari iii) mutui chirografari iv) contratti a tempo indeterminato v) conti correnti passivi vi) conti deposito vii) certificati di deposito viii) depositi a risparmio).

Contratto/i finanziario/i: ai sensi del Regolamento BMR, rientrano in tale categoria i contratti di credito ai consumatori e di credito ai consumatori relativo a beni immobili residenziali come definiti all'art.3 lettera c) della direttiva 2008/48/CE, nonché all'art.4 punto 3) della direttiva 2014/17/UE. Nell'ambito del presente Regolamento, il perimetro di applicazione è stato ampliato, includendo tutti Contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB. I contratti finanziari, pertanto, rappresentano un sottoinsieme dei Contratti.

Contributori di benchmark o Contributori di indice/i di riferimento: contributori di dati, cioè i soggetti e gli intermediari vigilati che segnalano periodicamente ai fornitori di indici di riferimento i dati utilizzati per la determinazione degli indici stessi.

Forme tecniche di competenza: si intendono le tipologie contrattuali governate dalle Direzioni di Capogruppo e dalle Strutture di Cassa Centrale Banca, singola Banca e dell'IVG coinvolti nel presente Regolamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per la Direzione Crediti: conti corrente passivi, mutui, aperture di credito in conto corrente, depositi a risparmio; per la Direzione Pianificazione: Strumenti finanziari, certificati di deposito.

Gruppo Cassa Centrale/Gruppo Bancario: Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, composto dalla Capogruppo e dalle Società del Gruppo Bancario.

Interbank Offered Rates o IBOR: serie di indici di riferimento calcolati giornalmente in base ai tassi d'interesse richiesti per cedere a prestito depositi in una data divisa da parte delle principali banche operanti sul mercato interbancario.

Intermediari Vigilati di Gruppo o IVG: società controllate direttamente o indirettamente dalle Banche, anche in via congiunta tra loro, che svolgono attività di intermediazione creditizia e che rientrano, secondo la normativa tempo per tempo vigente, nel perimetro del Gruppo Cassa Centrale.

Operazioni a brevissima scadenza o operazioni overnight: operazioni estinte il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui sono state costituite.

Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati o Piano Solido e Scritto o Piano: indica il presente Regolamento relativo alle azioni che il Gruppo Cassa Centrale intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento utilizzati dal Gruppo, nonché le modalità di scelta degli indici sostitutivi da utilizzare, l'inserimento degli stessi nella documentazione precontrattuale e contrattuale, il processo di adeguamento dei Contratti in

perimetro in essere con la Clientela e l'invio delle comunicazioni alla clientela al verificarsi di sostanziali variazioni o cessazione degli indici così come l'invio dell'informativa in caso di aggiornamento del Piano.

Prodotti indicizzati: prodotti il cui valore finanziario (ad es. valore delle cedole) viene definito mediante l'utilizzo di un indice di riferimento (e.g. EURIBOR).

Registro ESMA: registro di indici di riferimento amministrati da enti terzi che sono utilizzabili da parte di enti supervisionati all'interno dell'Unione Europea.

Risk Free Rates o RFRs: indici di riferimento *risk free* definiti come sostituti degli IBOR ed amministrati dalle principali Banche Centrali del mondo (e.g. Bank of England per SONIA o Federal Reserve per SOFR).

Sede di negoziazione: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.

Società del Gruppo Bancario: le Banche affiliate, le Società finanziarie controllate, direttamente e/o indirettamente, dalla Capogruppo.

Strumento/i finanziario/i: si intende qualsiasi strumento di cui alla sezione C dell'allegato I alla direttiva 2014/65/UE per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una Sede di negoziazione o che è negoziato in una Sede di negoziazione, oppure attraverso un internalizzatore sistematico (art. 4, par. 1, punto 20).

Template di Gruppo: contratto standard predisposto dalla Capogruppo attraverso il quale vengono redatti Contratti uniformi a livello di Gruppo che vengono stipulati con la Clientela da parte di Cassa Centrale Banca, delle singole Banche affiliate e degli IVG (c.d. "contratti dinamici").

Utilizzatore/i di Benchmark o Utilizzatore/i di indice/i di riferimento: enti vigilati tra i quali rientrano le Banche e gli altri Intermediari finanziari vigilati.

Variazione indice/i di riferimento: variazione metodologica sostanziale di un indice di riferimento che non consente di stabilire continuità all'interno dell'indice. Tali variazioni sono comunicate dagli Amministratori degli indici.

2. Premessa

2.1 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

In ottemperanza all'art. 28 del Regolamento UE 2016/1011 - BMR (di seguito "Regolamento BMR") ed all'art. 118-bis, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito "TUB"), introdotto dal decreto legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023 (di seguito "Decreto"), il presente Regolamento rappresenta il "*Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati*" (c.d. "Piano Solido e Scritto") ossia le azioni che il Gruppo Cassa Centrale intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento adottati dal Gruppo, nonché le modalità di scelta degli indici sostitutivi da utilizzare, l'inserimento degli stessi nella documentazione precontrattuale e contrattuale, il processo di adeguamento dei Contratti in essere con la Clientela e l'invio delle comunicazioni periodiche.

In particolare, il Regolamento BMR e l'art. 118-bis introducono specifici obblighi che gli utilizzatori di benchmark (o indici) finanziari devono rispettare in caso di:

- emissione e strutturazione di Strumenti finanziari indicizzati a tasso variabile;
- redazione di Contratti indicizzati a tasso variabile, aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB, anche ove diversi da quelli di cui all'art. 3, paragrafo 1, numero 18), del Regolamento BMR¹. Ai sensi del menzionato Titolo VI del TUB, risultano esclusi i Contratti con le Banche ed altre controparti finanziarie.

2.2 ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO

Il presente Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati, e i suoi aggiornamenti, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, su proposta della Direzione Crediti e della Direzione Pianificazione, con il parere della Direzione Compliance.

Il Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati si applica alla Capogruppo, alle Banche affiliate e agli IVG, che sono tenuti ad adottarlo alla prima adunanza utile dei rispettivi Consigli di

¹ Art. 3, paragrafo 1, numero 18: "contratto finanziario": a) qualunque contratto di credito quale definito all'art. 3, lettera c), della direttiva 2008/48/CE; b) qualunque contratto di credito quale definito all'art. 4, punto 3, della direttiva 2014/17/UE.

Stante quanto specificato, il Regolamento BMR include esclusivamente i contratti di credito ai consumatori e di credito ai consumatori relativo a beni immobili residenziali, come definiti all'art.3 lettera c) della direttiva 2008/48/CE, nonché all'art.4 punto 3) della direttiva 2014/17/UE. Pertanto, il perimetro di applicazione è stato ampliato dal Decreto, includendo tutti Contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB.

Amministrazione per recepimento e relativa attuazione, attribuendo i ruoli coinvolti nei processi descritti nelle successive sezioni, definiti nell'Allegato "Ruoli".

La Capogruppo provvede all'aggiornamento del Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati qualora si verificano cambiamenti rilevanti nella normativa di riferimento, negli assetti organizzativi della Capogruppo o del Gruppo, nonché variazioni sostanziali degli indici finanziari che rendono necessario l'aggiornamento della tabella riportata all'interno della sezione 4.1.6 "Tabella indici di riferimento e indici sostitutivi" del presente Regolamento.

2.3 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Di seguito si riportano le principali fonti normative primarie e secondarie esterne:

- Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche e integrazioni);
- Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti, *"Disposizioni di vigilanza per le Banche"*;
- Circolare di Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 e successivi aggiornamenti, *"Disposizioni di vigilanza per gli Intermediari Finanziari"*;
- Decreto Legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023, che, con l'art. 3, comma 1, integra il decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 con l'art. 118-bis;
- Regolamento n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 – Capital Requirements Regulation (CRR): Requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e collegati *"ITS – Implementing Technical Standard"*;
- Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 – Capital Requirements Directive (CRD IV): Accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e *le imprese di investimento*;
- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e Clienti;
- Direttiva 2008/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, e che abroga la Direttiva 87/102/CEE, in materia di finanziamenti ai consumatori (c.d. *"Consumer Credit Directive"*, in sigla *"CCD"*), recepita in Italia dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, e tutte le norme secondarie di attuazione;
- Direttiva 2014/17/UE in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (c.d. *"Mortgage Credit Directive"*, in sigla *"MCD"*), recepita in Italia dal D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72, e tutte le norme secondarie di attuazione;

- *ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol*: supplemento al protocollo sui derivati emanato dall'ISDA. Tale supplemento modifica le definizioni standard dell'ISDA per i derivati sui tassi di interesse al fine di incorporare clausole di *fallback*;
- Regolamento UE 2016/1011 "*Regolamento Benchmark – BMR*": Regolamento sugli indici di riferimento entrato in vigore il 1° gennaio 2018. Mira a rafforzare la fiducia degli operatori di mercato e, più in generale, del pubblico negli indici di riferimento utilizzati in Strumenti e Contratti finanziari nell'Unione (*benchmark*) in linea con le raccomandazioni dell'FSB del luglio 2014;
- Linee Guida EBA sul rischio tasso di interesse EBA/GL/2015/08 "*Linee guida per la gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse da quelle di trading*": apporta modifiche e integrazioni alle precedenti Linee Guida CEBS, volte a migliorare il presidio dei rischi IRRBB e a promuovere la convergenza delle prassi di vigilanza. Si applica al rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse da quelle di *trading*, e rientra nei rischi di secondo pilastro della direttiva CRD IV;
- Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli Strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE.

Di seguito si riportano le principali fonti normative interne:

- normativa interna in materia di concessione del Credito;
- normativa interna in materia di Finanza;
- normativa interna in materia di Trasparenza;
- normativa interna in materia di Tesoreria.

Il Regolamento BMR ha introdotto un quadro comune a livello europeo per assicurare l'accuratezza e l'integrità dei parametri utilizzati come indici di riferimento negli Strumenti finanziari e nei Contratti finanziari, al fine di misurare altresì la performance dei fondi di investimento dell'Unione Europea.

A partire dal 2018, il Regolamento BMR si applica alla fornitura degli indici di riferimento e alla contribuzione dei dati ad essi correlati, consentendo un impiego omogeneo di tali parametri all'interno dell'Unione Europea, con significativi impatti che si riflettono in maniera distinta su Amministratori, contributori e utilizzatori di un *benchmark*.

Tra i principali *benchmark* in ambito bancario vi sono gli “*Interbank Offered Rates*” (IBOR), una serie di indici utilizzati come riferimento per la maggior parte dei Contratti finanziari denominati nelle più importanti valute mondiali.

Gli IBOR sono calcolati in base ai valori di riferimento comunicati dalle banche contributrici agli Amministratori degli indici che provvedono alla loro determinazione e pubblicazione.

A seguito della crisi finanziaria, l'Autorità di Vigilanza ha deciso di riformare il processo di misurazione degli IBOR, prevedendo, in alcuni casi, piani di ritiro/sostituzione di tali parametri. I tassi designati per la sostituzione degli IBOR sono chiamati “*Risk Free Rates*” (RFRs), utilizzati per operazioni a brevissima scadenza (*overnight*), quasi totalmente privi di rischio e basati sulle transazioni effettivamente condotte in un mercato attivo e liquido. Tali tassi risultano idonei a resistere a periodi di stress e all'evoluzione dei mercati, oltre ad essere considerati difficilmente manipolabili.

Nell'ambito del Regolamento BMR, ai sensi dell'art.3 par 1) e 3), un indice di riferimento (*benchmark*) è definito come “*un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance*”.

Il Regolamento BMR contiene disposizioni rivolte a tre categorie di soggetti:

- fornitori di indici di riferimento, cioè gli Amministratori che controllano la fornitura di un indice di riferimento in termini di raccolta dei dati, lavorazione e determinazione dell'indice;
- contributori di dati, cioè i soggetti e gli intermediari vigilati che segnalano periodicamente ai fornitori di indici di riferimento i dati utilizzati per la determinazione degli indici stessi;
- enti vigilati (ossia gli Utilizzatori), tra i quali rientrano le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati. In particolare, gli Utilizzatori di indici di riferimento sono soggetti alle disposizioni contenute nel Regolamento BMR qualora svolgano attività rientranti in una delle seguenti fattispecie:
 - emissione di Strumenti finanziari per i quali si abbia discrezionalità sulla scelta e/o calcolo degli indici sottostanti gli stessi;
 - strutturazione di Strumenti di copertura per Clienti terzi su strumenti cartolarizzati emessi da questi nel caso la Banca abbia scelto o calcolato l'indice o combinazione di indici sottostanti le coperture;

- strutturazione per conto proprio o di Clienti terzi di Strumenti finanziari per i quali si abbia discrezionalità sulla scelta e/o calcolo degli indici sottostanti gli stessi;
- conclusione con i Clienti di Contratti finanziari (credito ai consumatori, credito immobiliare ai consumatori, aperture di credito e sconfinamenti su c/c di consumatori).

Il Regolamento BMR suddivide gli indici di riferimento in tre categorie:

1. critici;
2. significativi;
3. non significativi,

con requisiti diversi in relazione alla loro natura. Per indici critici si intendono indici per i quali il Regolamento BMR impone alle autorità sovranazionali di definire un indice sostitutivo; per indici significativi si intendono indici per i quali il Regolamento BMR consiglia la definizione da parte delle autorità sovranazionali di un indice sostitutivo; per indici non significativi si intendono indici per i quali il Regolamento BMR non impone la designazione di un indice sostitutivo.

Gli Enti vigilati (istituti di credito, OICVM, imprese di investimento) possono utilizzare solo indici di riferimento nell'Unione Europea forniti da un Amministratore ubicato nell'UE e inclusi nel registro ESMA², oppure nel caso di indici di riferimento forniti da un Amministratore ubicato in paesi terzi e "avallati" secondo la procedura prevista dal Regolamento BMR.

Le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano un indice di riferimento "redigono e mantengono un solido piano scritto" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento BMR, che specifica le azioni da intraprendere nel caso di sostanziali variazioni dell'indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito³. Nel caso di emissione o offerta pubblica di Strumenti finanziari rientranti nel perimetro normativo, il prospetto da pubblicare deve includere informazioni chiare e ben visibili in merito all'uso di indici forniti da un Amministratore incluso nel registro previsto dalla normativa⁴.

² Il Registro ESMA è accessibile sul sito internet al seguente link <https://registers.esma.europa.eu/publication/>.

³ Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento BMR, le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano un indice di riferimento "redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, detti piani descrivono uno o più indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali è stata sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide. Le entità sottoposte a vigilanza forniscono i suddetti piani ed eventuali aggiornamenti all'autorità competente pertinente dietro richiesta di quest'ultima e li riflettono nella relazione contrattuale con i clienti".

⁴ Ai sensi dell'art.29 par. 2, inoltre, "qualora l'oggetto di un prospetto da pubblicare conformemente alla direttiva 2003/71/CE o alla direttiva 2009/65/CE riguardi valori mobiliari o altri prodotti di investimento associati a un indice di riferimento, l'emittente, l'offerente o la persona che

L'art. 3, comma 1, del Decreto di dicembre 2023 ha introdotto, all'interno del TUB, l'art. 118-bis *"Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento"*. In particolare, l'art. 118-bis, comma 1, evidenzia l'onere a cura delle Banche e degli intermediari finanziari di pubblicare il menzionato Piano Solido e Scritto, anche per estratto, e di mantenerlo costantemente aggiornato sul proprio sito internet. L'art. 118-bis, comma 2, specifica inoltre che le clausole contrattuali aventi ad oggetto i tassi di interesse consentono di individuare, anche per rinvio ai citati Piani, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al Contratto.

In aggiunta, l'art. 3 del Decreto, comma 2, b), richiede alle Banche ed agli intermediari finanziari di comunicare ai Clienti, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, contenente in modo evidenziato la formula *"Proposta di modifica unilaterale del contratto"*, le variazioni contrattuali necessarie per introdurre le clausole contrattuali *"di sostituzione"* (c.d. clausole di *fallback*). Queste ultime consentono di individuare, anche per rinvio ai Piani, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al Contratto. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Quanto descritto è applicabile, come definito dall'art. 118-bis, comma 5, a tutti Contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB.

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa sopra descritta, il Gruppo Cassa Centrale opera esclusivamente in qualità di Utilizzatore di indici di riferimento e pertanto è tenuto alla redazione e all'aggiornamento del Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati.

chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato provvede affinché il prospetto includa anche informazioni chiare e ben visibili indicanti se l'indice di riferimento è stato fornito da un Amministratore incluso nel registro di cui all'art.36 del presente regolamento".

3. Ruoli e responsabilità

3.1 RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLA CAPOGRUPPO

Di seguito si riporta il riepilogo, in termini di ruoli e responsabilità, degli Organi e delle Strutture della Capogruppo coinvolti nel presente Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati.

3.1.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua qualità di Organo con funzione di supervisione strategica approva, su proposta congiunta della Direzione Crediti e della Direzione Pianificazione della Capogruppo e con parere della Direzione Compliance, il presente *“Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati”* e i successivi aggiornamenti.

3.1.2 DIREZIONE CREDITI

Con riferimento al processo di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati, disciplinato dal presente Regolamento, la Direzione Crediti:

- predispone e assicura l'aggiornamento, anche sul sito internet di Cassa Centrale, del *“Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati”* in coordinamento con la Direzione Pianificazione;
- predispone, con il supporto della Direzione General Counsel e della Direzione Compliance (che esegue la verifica di conformità ai sensi della normativa vigente), le comunicazioni che Cassa Centrale Banca, la singola Banca e l'IVG invierà alla Clientela nei casi di cessazione o variazione sostanziale di un indice di riferimento in relazione alle Forme tecniche di competenza, così come descritto all'interno della sezione 4.1.4 del presente Regolamento;
- supporta la Direzione Operations e la Direzione General Counsel nella valutazione delle eventuali modifiche da apportare, rispettivamente, alla documentazione precontrattuale e contrattuale dei Template di Gruppo, in relazione ai Contratti per Forme Tecniche di competenza, nel caso in cui si verifichi la cessazione o la variazione sostanziale di un indice di riferimento, così come descritto all'interno della sezione 4.1.5 del presente Regolamento;
- definisce gli indici sostitutivi da adottare in caso di cessazione o variazione sostanziale di un indice di riferimento in coordinamento con la Direzione Pianificazione, così come descritto all'interno della sezione 4.1.6 del presente Regolamento;

- supporta la Direzione General Counsel nella predisposizione del testo della comunicazione recante la "Proposta di modifica unilaterale" che Cassa Centrale Banca, la singola Banca e l'IVG invierà alla Clientela, previa attuazione dell'iter previsto dalla Regolamentazione di Gruppo in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, funzionale alla comunicazione delle variazioni contrattuali necessarie per introdurre la clausola di *fallback*, in relazione alle Forme tecniche di competenza, così come descritto all'interno della sezione 4.2 del presente Regolamento;
- predispone, con il supporto della Direzione General Counsel e della Direzione Compliance (che esegue la verifica di conformità ai sensi della normativa vigente), l'informativa che Cassa Centrale Banca, la singola Banca e l'IVG invierà alla Clientela almeno una volta all'anno ovvero alla prima occasione utile in caso di aggiornamenti del Piano, in relazione alle Forme tecniche di competenza annoverabili tra i Contratti, così come descritto all'interno della sezione 4.3 del presente Regolamento.

3.1.3 DIREZIONE PIANIFICAZIONE

Con riferimento al processo di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati, disciplinato dal presente Regolamento, la Direzione Pianificazione:

- predispone e assicura l'aggiornamento, anche sul sito internet di Cassa Centrale, del "*Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati*" in coordinamento con la Direzione Crediti;
- monitora giornalmente gli indici di riferimento e gli indici sostitutivi previsti nel *Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati* all'interno della sezione 4.1.6, verificando eventuali comunicazioni da parte dell'Amministratore di uno specifico indice circa la cessazione o la variazione sostanziale del medesimo;
- segnala tempestivamente alle Direzioni Crediti, Risk Management, General Counsel, Operations e Compliance le variazioni comunicate dall'Amministratore dell'indice, nel caso di cessazione o variazione sostanziale dell'indice di riferimento, provvedendo in tal modo all'attivazione del processo descritto nella sezione 4.1.1 del presente Regolamento;
- predispone, con il supporto della Direzione General Counsel e della Direzione Compliance (che esegue la verifica di conformità ai sensi della normativa vigente), le comunicazioni che Cassa Centrale Banca, la singola Banca e l'IVG invierà alla Clientela nei casi di cessazione o variazione sostanziale di un indice di riferimento in relazione alle Forme tecniche di competenza, così come descritto all'interno della sezione 4.1.4 del presente Regolamento;

- supporta la Direzione Operations e la Direzione General Counsel nella valutazione delle eventuali modifiche da apportare, rispettivamente, alla documentazione precontrattuale e contrattuale dei Template di Gruppo, in relazione ai Contratti per Forme Tecniche di competenza, nel caso in cui si verifichi la cessazione o la variazione sostanziale di un indice di riferimento, così come descritto all'interno della sezione 4.1.5 del presente Regolamento;
- valuta, con il supporto della Direzione Operations e della Direzione General Counsel, le eventuali modifiche da apportare, rispettivamente, alla documentazione precontrattuale e contrattuale rilasciata da Capogruppo relativa agli Strumenti finanziari, nel caso in cui si verifichi la cessazione o la variazione sostanziale di un indice di riferimento, così come descritto all'interno della sezione 4.1.5 del presente Regolamento;
- definisce gli indici sostitutivi da adottare in caso di cessazione o variazione sostanziale di un indice di riferimento in coordinamento con la Direzione Crediti, così come descritto all'interno della sezione 4.1.6 del presente Regolamento;
- predispone una valutazione dei potenziali impatti in termini prospettici relativi all'eventuale adozione degli indici sostitutivi individuati con il supporto della Direzione Risk Management, di cui alla sezione 4.1.6 del presente Regolamento;
- supporta la Direzione General Counsel nella predisposizione del testo della comunicazione recante la "Proposta di modifica unilaterale" che Cassa Centrale Banca, la singola Banca e l'IVG invierà alla Clientela, previa attuazione dell'iter previsto dalla Regolamentazione di Gruppo in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, funzionale alla comunicazione delle variazioni contrattuali necessarie per introdurre la clausola di *fallback*, in relazione alle Forme tecniche di competenza, così come descritto all'interno della sezione 4.2 del presente Regolamento;
- predispone, con il supporto della Direzione General Counsel e della Direzione Compliance (che esegue la verifica di conformità ai sensi della normativa vigente), l'informativa che Cassa Centrale Banca, la singola Banca e l'IVG invierà alla Clientela almeno una volta all'anno ovvero alla prima occasione utile in caso di aggiornamenti del Piano, in relazione alle Forme tecniche di competenza annoverabili tra i Contratti, così come descritto all'interno della sezione 4.3 del presente Regolamento.

3.1.4 DIREZIONE RISK MANAGEMENT

La Direzione Risk Management presidia il processo di definizione e revisione dei modelli di stima e di valutazione del rischio di tasso di interesse, verifica il rispetto dei limiti, e predispone la reportistica per gli Organi Aziendali al fine di garantire un'informativa costante e continua verso gli stessi e le altre funzioni di controllo circa le rischiosità rilevate.

Con riferimento al processo di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati, disciplinato dal presente Regolamento, la Direzione Risk Management supporta la Direzione Pianificazione nella predisposizione di una valutazione dei potenziali impatti in termini prospettici relativi all'eventuale adozione degli indici sostitutivi individuati, di cui alla sezione 4.1.6 del presente Regolamento.

3.1.5 DIREZIONE GENERAL COUNSEL

Con riferimento al processo di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati, disciplinato dal presente Regolamento, la Direzione General Counsel:

- cura l'inserimento nella documentazione contrattuale dei Template di Gruppo della clausola di *fallback*, con rinvio al presente Regolamento per la determinazione dell'indice sostitutivo, in coerenza alle previsioni di cui all'art. 118-bis del TUB, così come descritto all'interno della sezione 4.1.3 del presente Regolamento;
- supporta la Direzione Crediti e la Direzione Pianificazione nella predisposizione delle comunicazioni che Cassa Centrale Banca, la singola Banca e l'IVG invierà alla Clientela nei casi di cessazione o variazione sostanziale di un indice di riferimento, così come descritto all'interno della sezione 4.1.4 del presente Regolamento;
- valuta, con il supporto della Direzione Crediti e della Direzione Pianificazione, le eventuali modifiche da apportare alla documentazione contrattuale dei Contratti stipulati mediante Template di Gruppo, nel caso in cui si verifichi la cessazione o la variazione sostanziale di un indice di riferimento, così come descritto all'interno della sezione 4.1.5 del presente Regolamento;
- supporta la Direzione Pianificazione nella valutazione delle eventuali modifiche da apportare alla documentazione contrattuale rilasciata da Capogruppo relativa agli Strumenti finanziari, nel caso in cui si verifichi la cessazione o la variazione sostanziale di un indice di riferimento, così come descritto all'interno della sezione 4.1.5 del presente Regolamento;
- predispone, con il supporto della Direzione Crediti, della Direzione Pianificazione e della Direzione Compliance, il testo della comunicazione recante la "Proposta di modifica unilaterale" che Cassa Centrale Banca, la singola Banca e l'IVG invierà alla Clientela, previa attuazione dell'iter previsto dalla Regolamentazione di Gruppo in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, funzionale alla comunicazione delle variazioni contrattuali necessarie per introdurre la clausola di *fallback*, così come descritto all'interno della sezione 4.2 del presente Regolamento;
- supporta la Direzione Crediti e la Direzione Pianificazione nella predisposizione dell'informativa che Cassa Centrale Banca, la singola Banca e l'IVG invierà alla Clientela

almeno una volta all'anno ovvero alla prima occasione utile in caso di aggiornamenti del Piano, così come descritto all'interno della sezione 4.3 del presente Regolamento.

3.1.6 DIREZIONE OPERATIONS

Con riferimento al processo di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati, disciplinato dal presente Regolamento, la Direzione Operations:

- supporta la Direzione Crediti e la Direzione Pianificazione nella pubblicazione e aggiornamento del Piano sul sito internet di Cassa Centrale;
- assicura la disponibilità degli indici di riferimento e degli indici sostitutivi previsti nel Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati all'interno dei sistemi informativi di Gruppo coordinandosi con Allitude;
- si coordina con le altre Direzioni di Capogruppo per assicurare l'attivazione nei sistemi informativi di Gruppo di quanto necessario ai fini dei processi previsti dal Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati in caso di cessazione o variazione sostanziale di un indice di riferimento;
- cura l'inserimento nella documentazione precontrattuale dei Template di Gruppo della clausola di *fallback*, con rinvio al presente Regolamento per la determinazione dell'indice sostitutivo, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 118-bis del TUB, così come descritto all'interno della sezione 4.1.3 del presente Regolamento;
- valuta, con il supporto della Direzione Crediti e della Direzione Pianificazione, le eventuali modifiche da apportare alla documentazione precontrattuale dei Contratti stipulati mediante Template di Gruppo, nel caso in cui si verifichi la cessazione o la variazione sostanziale di un indice di riferimento, così come descritto all'interno della sezione 4.1.5 del presente Regolamento;
- supporta la Direzione Pianificazione nella valutazione delle eventuali modifiche da apportare alla documentazione precontrattuale rilasciata da Capogruppo relativa agli Strumenti finanziari, nel caso in cui si verifichi la cessazione o la variazione sostanziale di un indice di riferimento, così come descritto all'interno della sezione 4.1.5 del presente Regolamento.

3.1.7 DIREZIONE COMPLIANCE

Con riferimento al processo di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati, disciplinato dal presente Regolamento, la Direzione Compliance:

- fornisce al Consiglio di Amministrazione il proprio parere sulla conformità normativa del presente Regolamento e degli eventuali successivi aggiornamenti;
- verifica che le comunicazioni e l'informativa da inviare alla Clientela, di cui alla sezione 4.1.4, 4.2 e 4.3 del presente Regolamento, siano conformi con la normativa interna ed esterna tempo per tempo vigente.

3.2 RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA/IVG

Di seguito si riporta il riepilogo, in termini di ruoli e responsabilità, degli Organi e delle Strutture della Banca/IVG coinvolti nel presente *Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati*.

3.2.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua qualità di Organo con funzione di supervisione strategica adotta il presente "*Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati*" e i successivi aggiornamenti.

3.2.2 STRUTTURA CREDITI

Con riferimento al processo di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati, disciplinato dal presente Regolamento, la Struttura Crediti:

- cura autonomamente, in relazione alle Forme tecniche di competenza, la gestione dei rapporti con la Clientela che prevedono indici di riferimento contenuti nel Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati;
- gestisce l'invio alla Clientela, in relazione alle Forme tecniche di competenza, delle comunicazioni nei casi di cessazione o variazione sostanziale di un indice di riferimento sulla base delle indicazioni ricevute dalla Direzione Crediti della Capogruppo, così come descritto all'interno della sezione 4.1.4 del presente Regolamento;
- gestisce l'invio alla Clientela, in relazione alle Forme tecniche di competenza annoverabili tra i Contratti, dell'informativa in caso di aggiornamenti del Piano, così come descritto all'interno della sezione 4.3 del presente Regolamento.

3.2.3 STRUTTURA FINANZA

Con riferimento al processo di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati, disciplinato dal presente Regolamento, la Struttura Finanza:

- cura autonomamente, in relazione alle Forme tecniche di competenza, la gestione dei rapporti con la Clientela che prevedono indici di riferimento contenuti nel Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati;
- gestisce l'invio alla Clientela, in relazione alle Forme tecniche di competenza, delle comunicazioni nei casi di cessazione o variazione sostanziale di un indice di riferimento sulla base delle indicazioni ricevute dalla Direzione Pianificazione della Capogruppo, così come descritto all'interno della sezione 4.1.4 del presente Regolamento;
- cura l'eventuale attività di aggiornamento della documentazione precontrattuale e contrattuale non rilasciata da Capogruppo relativa agli Strumenti finanziari, nei casi di cessazione o variazione sostanziale di un indice di riferimento, così come descritto all'interno della sezione 4.1.5 del presente Regolamento;
- gestisce l'invio alla Clientela, in relazione alle Forme tecniche di competenza annoverabili tra i Contratti, dell'informativa in caso di aggiornamenti del Piano, così come descritto all'interno della sezione 4.3 del presente Regolamento.

3.2.4 STRUTTURA LEGALE

Con riferimento al processo di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati, disciplinato dal presente Regolamento, la Struttura Legale:

- cura l'inserimento nella documentazione contrattuale dei Contratti non stipulati mediante Template di Gruppo della clausola di *fallback* predisposta da Capogruppo, così come descritto all'interno della sezione 4.1.3 del presente Regolamento;
- cura l'eventuale attività di aggiornamento della documentazione contrattuale dei Contratti non stipulati mediante Template di Gruppo, nei casi di cessazione o variazione sostanziale di un indice di riferimento così come descritto all'interno della sezione 4.1.5 del presente Regolamento;
- invia alla Clientela, previa attuazione dell'iter previsto dalla Regolamentazione di Gruppo in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, il testo della comunicazione recante la "Proposta di modifica unilaterale" sulla base delle indicazioni ricevute dalla Direzione General Counsel della Capogruppo, così come descritto all'interno della sezione 4.2 del presente Regolamento.

3.2.5 STRUTTURA ORGANIZZAZIONE

Con riferimento al processo di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati, disciplinato dal presente Regolamento, la Struttura Organizzazione cura la pubblicazione e l'aggiornamento del piano sul sito internet della Banca/IVG.

3.2.6 FUNZIONE CHE SI OCCUPA DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Con riferimento al processo di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati, disciplinato dal presente Regolamento, la Funzione che si occupa degli adempimenti in materia di trasparenza:

- cura l'inserimento nella documentazione precontrattuale dei Contratti non stipulati mediante Template di Gruppo della clausola di *fallback* predisposta da Capogruppo, così come descritto all'interno della sezione 4.1.3 del presente Regolamento;
- cura l'eventuale attività di aggiornamento della documentazione precontrattuale dei Contratti non stipulati mediante Template di Gruppo, nei casi di cessazione o variazione sostanziale di un indice di riferimento, così come descritto all'interno della sezione 4.1.5 del presente Regolamento.

4. Adempimenti e Processi

4.1 PROCESSO DI SOSTITUZIONE DEI TASSI NEI PRODOTTI INDICIZZATI

Si riporta nella presente sezione una descrizione puntuale dei passaggi operativi da intraprendere in caso di cessazione o variazione sostanziale di uno o più indici di riferimento.

4.1.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Si riporta di seguito una tabella di sintesi del processo di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati disciplinato all'interno del presente Regolamento:

Attività di Processo	Descrizione
Monitoraggio degli indici	Il processo di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati si avvia nel caso di rilevazione di una variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento, nell'ambito dell'attività di monitoraggio effettuata dalla Capogruppo (sezione 4.1.2).
Modalità di sostituzione degli indici di riferimento	La modalità di sostituzione dell'indice di riferimento è correlata alla tipologia di Strumento finanziario o Contratto interessato (sezione 4.1.3). L'indice sostitutivo da adottare è definito dalla Capogruppo ed altresì indicato nel presente Piano, a seguito di una valutazione dei potenziali impatti generati dall'utilizzo del nuovo indice (sezione 4.1.6).
Comunicazione alla Clientela	L'attività di invio delle comunicazioni alla Clientela, interessata dalla sostituzione dell'indice di riferimento, è svolta dalle Banche affiliate/IVG in coordinamento con la Capogruppo (sezione 4.1.4).
Aggiornamento della documentazione precontrattuale e contrattuale della Clientela	A seguito della sostituzione di un indice di riferimento, la Capogruppo provvederà a valutare specifici aggiornamenti dei Template di Gruppo e della relativa documentazione precontrattuale, coordinandosi con le Banche affiliate/IVG con lo scopo di attuare eventuali

Attività di Processo	Descrizione
	azioni correttive (sezione 4.1.5).

4.1.2 MONITORAGGIO DEGLI INDICI

La Direzione Pianificazione è preposta al monitoraggio giornaliero degli indici di riferimento e degli indici sostitutivi previsti nella sezione 4.1.6. Tale monitoraggio prevede in particolare la verifica di eventuali comunicazioni da parte dell'Amministratore di un indice di riferimento circa variazioni sostanziali o cessazioni del medesimo.

In tal caso, la Direzione Pianificazione segnala tempestivamente alle Direzioni Crediti, Risk Management, General Counsel, Operations e Compliance le variazioni comunicate dall'Amministratore dell'indice di riferimento, provvedendo in tal modo all'attivazione del processo di sostituzione del tasso.

4.1.3 MODALITÀ DI SOSTITUZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO

Sulla base delle informazioni provenienti dalla Direzione Pianificazione preposta al monitoraggio degli indici, il Gruppo Cassa Centrale, per quanto concerne gli Strumenti finanziari ed i Contratti, sostituisce tempestivamente i tassi di riferimento secondo le seguenti fattispecie:

Tipologia di Strumenti Finanziari	Modalità di Sostituzione dell'Indice
1. Strumenti finanziari derivati stipulati con controparti aderenti al protocollo <i>ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol</i>	Applicazione delle clausole inerenti agli Strumenti finanziari derivati descritte nel protocollo <i>ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol</i>
2. Strumenti finanziari derivati stipulati con controparti non aderenti al protocollo <i>ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol</i>	Applicazione delle clausole inerenti agli Strumenti finanziari derivati descritte nell'accordo quadro stipulato fra le parti
3. Emissioni obbligazionarie quotate ed altri Strumenti finanziari di provvista (quali cartolarizzazioni e cambiali finanziarie)	Applicazione delle clausole inerenti agli Strumenti finanziari descritte nei modelli della documentazione d'offerta di Gruppo

Tipologia di Contratti	Modalità di Sostituzione dell'Indice
Contratti stipulati mediante Template di Gruppo, indicizzati a tasso variabile, aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB	Applicazione della clausola di <i>fallback</i> presente nel Template standard, con specifico rinvio al <i>Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati</i> per l'identificazione dell'indice sostitutivo (c.d. "contratti dinamici")
Contratti non stipulati mediante Template di Gruppo, indicizzati a tasso variabile, aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB	Applicazione della clausola di <i>fallback</i> coerentemente con la clausola presente nei Template di Gruppo, con specifico rinvio al <i>Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati</i> per l'identificazione del tasso sostitutivo. Pertanto, i Contratti non stipulati mediante template di Gruppo e sottoscritti successivamente all'adozione del presente <i>Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati</i> dovranno necessariamente prevedere una clausola di <i>fallback</i> coerentemente con i Template di Gruppo

In relazione ai Contratti stipulati mediante Template di Gruppo, la Direzione Operations e la Direzione General Counsel curano l'inserimento rispettivamente nella documentazione precontrattuale e contrattuale della clausola di *fallback*, con rinvio al presente Regolamento per la determinazione dell'indice sostitutivo, in coerenza alle previsioni di cui all'art. 118-bis del TUB.

Con particolare riferimento ai Contratti non stipulati mediante Template di Gruppo, la Funzione che si occupa degli adempimenti in materia di trasparenza, la Struttura Legale⁵ della singola Banca e dell'IVG curano l'inserimento rispettivamente nella documentazione precontrattuale e contrattuale della clausola di *fallback*, sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Operations e dalla Direzione General Counsel di Capogruppo.

Si rimanda alla sezione 4.1.6 del presente Regolamento per il dettaglio degli indici sostitutivi da adottare in caso di cessazione o variazione sostanziale di uno specifico indice di riferimento.

Resta in capo alla Direzione Operations assicurare la disponibilità degli indici di riferimento e degli indici sostitutivi all'interno dei sistemi informativi di Gruppo e di attivare quanto necessario in caso

⁵ o, nel caso di Cassa Centrale Banca, la Struttura competente in relazione ai Contratti per forme tecniche di competenza.

di cessazione o variazione sostanziale di un indice di riferimento, come descritto all'interno della sezione 3.1.6.

4.1.4 COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA AL VERIFICARSI DI UNA VARIAZIONE SOSTANZIALE O DELLA CESSAZIONE DI UN INDICE DI RIFERIMENTO

Al fine di dare pronto riscontro in merito alla cessazione o alla variazione sostanziale di un indice di riferimento, il Gruppo Cassa Centrale provvede a comunicare alla Clientela interessata da tale cambiamento:

- l'indice soggetto a cessazione/variazione;
- l'indice sostitutivo da applicare;
- le modalità di sostituzione dell'indice. Tali modalità sono descritte all'interno della sezione 4.1.3 del presente Regolamento.

Con particolare riferimento ai Contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB, in conformità all'art. 118-bis, comma 3, la Banca comunica al Cliente entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati coerentemente alla sezione 4.1.6.

La modifica si intenderà approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

L'attività di predisposizione delle comunicazioni che verranno inviate alla Clientela in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato sarà effettuata dalla Direzione Pianificazione e dalla Direzione Crediti in relazione alle Forme tecniche di competenza, con il supporto della Direzione General Counsel e della Direzione Compliance (che esegue la verifica di conformità ai sensi della normativa vigente).

L'attività di invio delle comunicazioni alla Clientela sarà gestita dalla Struttura Finanza e dalla Struttura Crediti di Cassa Centrale Banca, della singola Banca e dell'IVG, in relazione alle Forme tecniche di competenza e delle indicazioni ricevute dalla Capogruppo.

4.1.5 AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE DELLA CLIENTELA

A seguito alla sostituzione di un indice di riferimento secondo le modalità descritte all'interno della sezione 4.1.3, sarà in capo alla Direzione Operations e alla Direzione General Counsel, con il supporto della Direzione Crediti e della Direzione Pianificazione, valutare le eventuali modifiche da apportare rispettivamente alla documentazione precontrattuale e contrattuale dei Contratti stipulati mediante Template di Gruppo al fine di rendere congruente la documentazione con le variazioni intercorse ed in coerenza con quanto descritto nel presente Regolamento. Tale valutazione dovrà essere effettuata anche per la documentazione precontrattuale e contrattuale rilasciata da Capogruppo relativa agli Strumenti finanziari, a cura della Direzione Pianificazione con il supporto della Direzione Operations e della Direzione General Counsel.

L'attività di eventuale aggiornamento della documentazione precontrattuale e contrattuale dei Contratti non stipulati mediante Template di Gruppo sarà effettuata rispettivamente dalla Funzione che si occupa degli adempimenti in materia di trasparenza e dalla Struttura Legale⁶ della singola Banca e dell'IVG. Tale aggiornamento dovrà essere eventualmente effettuato anche per la documentazione precontrattuale e contrattuale non rilasciata da Capogruppo relativa agli Strumenti finanziari, a cura della Struttura Finanza di Cassa Centrale Banca, della singola Banca e dell'IVG.

4.1.6 TABELLA INDICI DI RIFERIMENTO E INDICI SOSTITUTIVI

La seguente tabella include gli indici di riferimento adottati per gli Strumenti finanziari e per i Contratti indicizzati a tasso variabile del Gruppo Cassa Centrale.

In caso di cessazione o variazione sostanziale di uno degli indici di riferimento rappresentati in tabella, il Gruppo Cassa Centrale utilizzerà gli indici sostitutivi, di seguito riportati, mediante il processo identificato nel presente Regolamento:

Indice di Riferimento	Indice/i Sostitutivo/i	Amministratore/i	Idoneità degli Indici Sostitutivi
EURIBOR	Tasso BCE (<i>Refi Rate</i>)	Indice di riferimento: EMMI Indice sostitutivo: Banca	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta

⁶ o, nel caso di Cassa Centrale Banca, la Struttura competente in relazione ai Contratti per forme tecniche di competenza.

Indice di Riferimento	Indice/i Sostitutivo/i	Amministratore/i	Idoneità degli Indici Sostitutivi
		Centrale Europea	
SONIA	Bank of England's Bank Rate ⁷	Indice di riferimento: Bank of England Indice sostitutivo: Bank of England	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
SARON	SNB policy rate ⁸	Indice di riferimento: Swiss Exchange Indice sostitutivo: Swiss National Bank	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
TONAR	Japan Basic Discount Rate ⁹	Indice di riferimento: Bank of Japan Indice sostitutivo: Bank of Japan	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
SOFR	U.S. Primary credit interest rate	Indice di riferimento: Federal reserve Indice sostitutivo: Federal reserve	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
CDOR	CORRA (Canadian Overnight Repo)	Indice di riferimento: Bank of Canada	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta

⁷ <https://www.bankofengland.co.uk/boeapps/database/Bank-Rate.asp>

⁸ https://www.snb.ch/en/iabout/stat/statrep/id/current_interest_exchange_rates#t2

⁹ <https://www.boj.or.jp/en/statistics/boj/other/discount/index.htm/>

Indice di Riferimento	Indice/i Sostitutivo/i	Amministratore/i	Idoneità degli Indici Sostitutivi
	Rate Average)	Indice sostitutivo: Bank of Canada	
€STR	Tasso BCE (Refi Rate)	Indice di riferimento: Banca Centrale Europea Indice sostitutivo: Banca Centrale Europea	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
Rendistato	Tasso BCE (Refi Rate)	Indice di riferimento: Banca d'Italia Indice sostitutivo: Banca Centrale Europea	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta

La tabella sopra riportata non contempla, quale indice di riferimento, il Tasso BCE, in quanto trattasi del tasso di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea; non si ritiene pertanto di individuare un indice sostitutivo, considerata la remota possibilità di cessazione e che, data la rilevanza dell'indice, in caso di cessazione, l'indice sostitutivo sarà individuato dall'Istituto centrale o con apposito intervento legislativo.

Si specifica infine che, qualora l'indice di riferimento adottato per gli Strumenti finanziari e per i Contratti indicizzati a tasso variabile non sia incluso nella tabella di cui sopra, il tasso sostitutivo da utilizzare sarà il Tasso BCE.

Resta fermo che, qualora a seguito della cessazione o della variazione sostanziale di uno degli indici di riferimento sopra riportati, consegua l'emanazione da parte dell'Amministratore o del Legislatore dell'indicazione relativa all'indice sostitutivo da utilizzare, troverà applicazione quest'ultimo, indipendentemente dall'indice sostitutivo presente in tabella.

La Direzione Pianificazione e la Direzione Crediti sono preposte alla definizione degli indici sostitutivi da adottare in caso di cessazione o variazione sostanziale di un indice di riferimento. In tale ambito, la Direzione Pianificazione predispone una valutazione dei potenziali impatti in termini prospettici relativi all'eventuale adozione degli indici sostitutivi individuati con il supporto della Direzione Risk Management.

4.2 PROCESSO DI ADEGUAMENTO DEI CONTRATTI IN ESSERE CON LA CLIENTELA¹⁰

Nella sezione 4.1 "Processo di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati" del presente Regolamento sono disciplinate le azioni da intraprendere esclusivamente in caso di cessazione o variazione sostanziale di uno o più indici di riferimento.

Con particolare riferimento ai Contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB, il Decreto, art. 3, comma 2, b) ha introdotto l'onere a carico delle Banche e degli intermediari finanziari di adeguare i Contratti in essere con la Clientela a tasso variabile, sottoscritti antecedentemente all'adozione del Piano, al fine di integrare la clausola di *fallback* che consenta di individuare, anche per rinvio al Piano, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento.

A riguardo, entro un anno dall'entrata in vigore del Decreto, le Banche e gli intermediari finanziari devono comunicare ai Clienti, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente contenente in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", le variazioni contrattuali necessarie per introdurre le citate clausole.

La modifica si intenderà approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni relative alle clausole contrattuali¹¹ sono inefficaci; in caso di inefficacia della modifica e di successiva variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento applicato al Contratto, si applicano il secondo e il terzo periodo dell'art. 118-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993¹².

Si specifica che la sopra citata modalità di invio delle comunicazioni, mediante "Proposta di modifica unilaterale del contratto", attività da intendersi *una tantum*, è applicabile, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del Decreto, a tutti i Contratti richiamati dall'art. 118-bis (Contratti aventi ad

¹⁰ Le disposizioni del presente paragrafo fanno riferimento ad un'attività *una tantum* di adeguamento dei contratti in essere imposta dall'art. 3 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo n.207 del 7 dicembre 2023 da realizzarsi entro un anno dall'entrata in vigore del Decreto.

¹¹ Le clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse consentono di individuare, anche per rinvio al Piano di sostituzione dei tassi, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto.

¹² In caso di inefficacia, si applica l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011. Ove non sia definito tale indice, si applica il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a) del TUB, o, per i contratti di credito di cui al Capo II, dall'articolo 125 -bis, comma 7, lettera a) del TUB.

oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB). Pertanto, la presente sezione non si applica agli Strumenti finanziari.

Stante quanto sopra descritto, con riferimento ai Contratti sottoscritti antecedentemente all'adozione del presente Piano, saranno predisposti, a cura della Direzione General Counsel, con il supporto della Direzione Crediti e della Direzione Pianificazione in relazione alle Forme tecniche di competenza, e della Direzione Compliance, i testi delle comunicazioni recanti le "Proposte di modifica unilaterale" contenenti le variazioni contrattuali necessarie per introdurre la clausola di *fallback*.

L'attività di invio della "Proposta di modifica unilaterale del contratto" sarà effettuata dalla Struttura Legale di Cassa Centrale Banca, della singola Banca e dell'IVG sulla base delle indicazioni ricevute dalla Capogruppo e nel rispetto della Regolamentazione di Gruppo in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

4.3 PROCESSO DI INVIO DELL'INFORMATIVA IN CASO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO

In ottemperanza all'art. 118-bis, comma 1, del TUB, gli aggiornamenti al presente Piano sono portati a conoscenza della Clientela titolare dei Contratti almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, secondo le modalità previste dall'art. 119 del TUB. Pertanto, la presente sezione non si applica agli Strumenti finanziari.

L'attività di predisposizione dell'informativa alla Clientela titolare dei Contratti, che verrà inviata in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato, in caso di aggiornamenti al presente Piano, sarà effettuata dalla Direzione Pianificazione e dalla Direzione Crediti in relazione alle Forme tecniche di competenza, con il supporto della Direzione General Counsel e della Direzione Compliance (che esegue la verifica di conformità ai sensi della normativa vigente).

L'attività di invio dell'informativa alla Clientela, in caso di aggiornamenti al presente Piano, sarà gestita dalla Struttura Crediti e dalla Struttura Finanza di Cassa Centrale Banca, della singola Banca e dell'IVG, in relazione alle Forme tecniche di competenza e delle indicazioni ricevute dalla Capogruppo.

5. Allegati

Allegato 1: FLUSSI INFORMATIVI

Allegato 2: POTERI DELEGATI

Allegato 3: RUOLI



Allegato 1: Flussi Informativi

REGOLAMENTO DI GRUPPO Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data: 28.03.2024

Non previsti



Allegato 2: Poteri Delegati

REGOLAMENTO DI GRUPPO Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data: 28.03.2024

Non previsti